



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Divisione III

Bando internazionalizzazione imprese artigiane (DM 4 gennaio 2011) 12.02.2008.

Vademecum per i soggetti beneficiari del contributo

(attuazione e rendicontazione dei progetti)

Costituzione RTI

A) Nel caso di domanda di un raggruppamento di imprese (art. 2, c.1, lett. b del DM 4 gennaio 2011):

La mancata costituzione della RTI, entro i termini previsti dal DM, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo.

E' ammessa la costituzione della RTI mediante scrittura privata. A tal fine si allega un facsimile, predisposto da Artigiancassa, che fa esplicito riferimento alle sanzioni previste in caso di scrittura non veritiera.

Nel caso di volontario ricorso alla registrazione notarile dell'atto costitutivo, la relativa spesa può essere valutata come ammissibile.

B) Nel caso di domanda presentata da un Consorzio (art. 2, c.1, lett.a) del DM 4 gennaio 2011:

Non è richiesto che le imprese indicate dal Consorzio export nella domanda di ammissione si costituiscano in RTI, stante il ruolo di capofila-garante svolto dal Consorzio export.

Nel caso in cui il/I Consorzio/i export che abbia/no sviluppato un progetto per il quale presentare domanda di ammissione al contributo, ritenga/no più funzionale la costituzione di un RTI fra le imprese, ai sensi dell'art. 2, c.1, lett.b) il Raggruppamento in questione non potrà che essere composto dalle imprese artigiane, senza potersi prevedere un ruolo del Consorzio interno al RTI.

Composizione RTI (art. 2, c.1, lett.b)

Il Raggruppamento temporaneo di imprese deve intendersi composto esclusivamente da imprese artigiane, *nelle varie forme giuridiche riconosciute dalla vigente normativa-quadro sull'artigianato (L. 443/85) ,inclusi consorzi e società consortili, iscritti alla sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane.*



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Divisione III

Le Associazioni rappresentative di imprese, la cui funzione di *partner* è valutata nell'ambito dei criteri di ammissibilità della spesa (All. A), non possono svolgere ruoli interni al Raggruppamento (capofila).

Erogazione del contributo: anticipo (art. 8, c.2 del DM 4 gennaio 2011)

La restituzione totale o parziale dell'anticipo, nei casi di rinuncia o realizzazione parziale del progetto, dovrà includere gli interessi, dalla data di erogazione fino a quella di effettiva restituzione dell'anticipo, maggiorati degli interessi, calcolati da Artigiancassa applicando le formule meno penalizzanti tra quelle impiegate nella gestione delle leggi agevolative gestite dalla Banca.

L'onere della presentazione della fideiussione è, in via ordinaria, a carico del rappresentante del Consorzio firmatario della domanda di partecipazione al Bando o, nel caso di RTI, dell'impresa capofila.

E' ammessa la fideiussione presentata da soggetti diversi (organizzazioni di categoria) fornitori di servizi alla RTI nell'ambito del c.d. partenariato di progetto (All. A – Spese ammissibili).

Spese ammissibili (All. A al DM 4 gennaio 2011) e titoli di spesa

A. Le spese sostenute per **la personalizzazione della campionatura** in funzione del mercato di riferimento possono essere ammesse, pro-quota, con la seguente imputazione:

- personalizzazione/ traduzione etichette, alla voce "Interpretariato e traduzioni";
- imballaggio, alla voce "Trasporti";
- trattamento dei prodotti per affrontare il viaggio, purché rientri tra le spese di imballaggio (trasporti)
- certificati per esportazione (trasporti)
- studio sviluppo modellistico della vestibilità per paese target, non solo taglie (ricerca di mercato)

Non sono ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di materie prime e al processo di produzione.

B. Alla voce " **Spese di viaggio e di missione**" - ammesse entro un importo massimo del 10% del costo complessivo del progetto - per "rappresentante" dell'impresa deve intendersi il titolare e/o personale dell'azienda da questi eventualmente delegato, ovvero esperti indicati espressamente volta per volta dal titolare.



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Divisione III

Fermo restando il limite massimo del 10% del costo complessivo del progetto, nel caso di progetti presentati da Consorzi, l'ammissibilità delle spese di viaggio e missione, oltre che ai rappresentanti del Consorzio, si applica al/i titolare/i della/e impresa/e dichiarate nella scheda progetto (*All. B del bando*) - a condizione che i titoli di spesa siano intestati al Consorzio stesso.

- C.** In caso di ricorso delle imprese al **partenariato delle organizzazioni di categoria**, il titolo di spesa può essere rappresentato da fattura forfettaria per servizi resi e/o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In quest'ultimo caso, è necessario indicare:

- il costo orario dell'addetto, in base alla qualifica;
- la dichiarazione liberatoria degli addetti che hanno prestato il servizio.

- D.** Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per la partecipazione a fiere organizzate dall'ICE. In tal caso le spese dovranno essere rendicontate per mezzo di fatture (anche forfettarie) rilasciate dall'ICE in cui sia indicato anche l'importo dell'IVA

- E.** Nel caso di domande di Consorzi export multi regionali, tenuto conto della concomitanza del Bando 2011 Internazionalizzazione delle imprese artigiane e delle agevolazioni 2011 di cui alla legge 83/89 Consorzi export, al fine di evitare ogni ipotesi di sovrapposizione (utilizzo degli stessi titoli di spesa) Artigiancassa in sede di rendicontazione apporrà sugli originali delle fatture il timbro relativo alla agevolazione Bando 2011 internazionalizzazione.

- F.** E' ammesso il pagamento in contanti per fatture di importo non superiore a € 2.500,00 come previsto dalla normativa antiriciclaggio recentemente modificata dal l'art. 2 c.4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011,n.188. In tali casi, a rendiconto dovrà essere prodotta la fattura quietanzata.

In tutti gli altri casi (importi superiori a Euro 2.500,00) devono essere inviate: copia autentica delle fatture (riportante il riferimento al progetto e il timbro con dicitura "spesa finanziata con fondi pubblici di cui al bando "decreto del Ministero Sviluppo Economico del 4 gennaio 2011"), copia del titolo di pagamento (di norma bonifico, assegno), estratto conto (con evidenza addebito dei bonifici e degli assegni), liberatoria del fornitore.

Nel caso di pagamenti superiori a Euro 2.500,00 effettuati all'estero è possibile esibire autodichiarazione del Consorzio/RTI in sostituzione delle liberatoria del fornitore.

- G.** Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e/o al lordo della ritenuta d'acconto.



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

Divisione III

H. *Titoli di spesa : nel caso di raggruppamenti di imprese, non è richiesto che le fatture siano necessariamente intestate all'impresa capofila. Sono quindi ammissibili fatture intestate a ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento, sempre che coerenti con l'impostazione/articolazione del progetto.*

Non sono ammissibili titoli di spesa intestati ad organizzazioni di categoria partner delle imprese (partenariato di progetto).